

# SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

## 6<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze e tesoro)

### 140° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 18 DICEMBRE 1991

(Antimeridiana)

Presidenza del Presidente BERLANDA

#### INDICE

##### Disegni di legge in sede deliberante

«Trattamento tributario delle somme erogate dalle Regioni per la costituzione dei fondi di dotazione» (1826), di iniziativa del senatore Beorchia e di altri senatori

**(Discussione e approvazione)**

PRESIDENTE ..... Pag. 2  
LEONARDI (DC), relatore alla Commissione . 2  
MEROLLI, sottosegretario di Stato per le finanze 2

«Modificazione dell'articolo 21 della legge 1° dicembre 1986, n. 879, concernente il trasferimento alla regione Friuli-Venezia Giulia di alcuni beni già appartenenti al demanio idrico» (2695), di iniziativa del senatore Beorchia

**(Discussione e approvazione)**

PRESIDENTE ..... 3, 4

BERTOLDI (Com-PDS) ..... Pag. 4  
LEONARDI (DC), relatore alla Commissione . 3  
MEROLLI, sottosegretario di Stato per le finanze ..... 3

«Modifiche ed integrazioni alla legge 11 dicembre 1975, n. 627, sul reclutamento dei sottufficiali della Guardia di finanza» (2869), approvato dalla Camera dei deputati  
**(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)**

PRESIDENTE ..... 4, 8  
GAROFALO (Com-PDS) ..... 7, 8  
LEONARDI (DC), relatore alla Commissione 4, 6,  
7 e passim  
MEROLLI, sottosegretario di Stato per le finanze ..... 6, 8

*I lavori hanno inizio alle ore 9,40.*

#### **DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE**

**«Trattamento tributario delle somme erogate dalle Regioni per la costituzione dei fondi di dotazione» (1826)**, di iniziativa del senatore Beorchia e di altri senatori

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Trattamento tributario delle somme erogate dalle Regioni per la costituzione dei fondi di dotazione», d'iniziativa dei senatori Beorchia, Berlanda, Cortese, Golfari, Fabris, Ruffino, Favilla, Pinto, Tagliamonte, Covello, Santalco e Vettori.

Come i colleghi ricordano, il disegno di legge è stato già esaminato, in sede referente, dalla nostra Commissione nelle sedute del 5, 13 (antimeridiana) e 19 (pomeridiana) dicembre 1989, 11 luglio 1990, 25 giugno 1991 e 4 dicembre 1991, che successivamente ne ha chiesto il trasferimento alla sede deliberante. La richiesta è stata accolta e quindi riprendiamo la discussione nella nuova sede.

Prego il senatore Leonardi di riassumere i termini del dibattito.

LEONARDI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, richiamandomi alla relazione svolta nella precedente fase procedurale, vorrei ricordare che il provvedimento in esame è volto a precisare che il trattamento fiscale delle somme erogate dalle Regioni alle società finanziarie oppure ad altri enti economici regionali per la costituzione dei fondi di dotazione non sono assoggettati a ritenuta d'acconto da parte delle Regioni eroganti, trattandosi di una componente patrimoniale, non reddituale, e pertanto non soggetta a tassazione.

In sede referente era stato accolto un emendamento che recepiva le osservazioni della 5<sup>a</sup> Commissione: tale emendamento riguarda il punto 2 del comma 2 dell'articolo unico in cui si stabilisce che non si fa luogo a rimborsi di imposte eventualmente pagate, anche a seguito di iscrizioni a ruolo nè di ritenute versate. L'effetto è *ex tunc*, non *ex nunc*.

PRESIDENTE. Ringrazio il relatore per la sua esposizione e dichiaro aperta la discussione generale.

Poichè nessuno domanda di parlare, la dichiaro chiusa.

MEROLLI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo esprime il proprio assenso all'approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo unico.

Propongo che l'esame e la votazione abbiano luogo sulla base del testo approvato dalla Commissione in sede referente.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Do lettura dell'articolo unico nel testo approvato in sede referente:

Art. 1.

1. Le somme corrisposte dalle Regioni alle società finanziarie o ad altri enti economici regionali per la costituzione, in conformità ad apposite leggi regionali, di fondi di dotazione destinati ad interventi socio-economici, non costituiscono componente reddituale per le società o enti destinatari, nè importo da assoggettare a ritenuta d'acconto da parte delle Regioni eroganti.

2. Non si fa luogo a rimborsi di imposte eventualmente pagate, anche a seguito di iscrizioni a ruolo, nè di ritenute versate.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico.

**È approvato.**

**«Modificazione dell'articolo 21 della legge 1° dicembre 1986, n. 879, concernente il trasferimento alla regione Friuli-Venezia Giulia di alcuni beni già appartenenti al demanio idrico» (2695), d'iniziativa del senatore Beorchia**

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Modificazione dell'articolo 21 della legge 1° dicembre 1986, n. 879, concernente il trasferimento alla regione Friuli-Venezia Giulia di alcuni beni già appartenenti al demanio idrico», d'iniziativa del senatore Beorchia.

Propongo, anche per questo disegno di legge, di dare per acquisito alla nuova fase procedurale l'esame già svolto e concluso dalla Commissione, in sede referente, nelle precedenti sedute del 25 giugno, del 4 luglio e del 26 settembre 1991.

Poichè non si fanno osservazioni, così resta stabilito.

Prego il senatore Leonardi di riassumere i termini del dibattito.

LEONARDI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, anche per questo disegno di legge mi richiamo alla relazione svolta nella precedente fase procedurale. Il provvedimento in titolo è una norma interpretativa che riguarda il trasferimento alla regione Friuli-Venezia Giulia dei beni cessati di appartenere al demanio idrico dello Stato, beni che erano situati nei comuni colpiti dal sisma del 1976, a seguito degli interventi ad opera dell'amministrazione regionale o di altri enti che non abbiano più le funzioni precedenti e che rientrino nei piani di ricostruzione e di sviluppo.

Si tratta quindi, come dicevo, di una norma interpretativa dell'articolo 21 della legge 1° dicembre 1986, n. 879.

PRESIDENTE. Ringrazio il relatore per la sua esposizione e dichiaro aperta la discussione generale.

Poichè nessuno domanda di parlare, la dichiaro chiusa.

MEROLLI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo è favorevole all'approvazione del provvedimento in titolo.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo unico. Ne do lettura:

Art. 1.

1. All'articolo 21, comma 1, della legge 1° dicembre 1986, n. 879, sono soppresse le parole «risalenti ad attività poste in essere dall'amministrazione regionale o da altri enti pubblici o privati del Friuli-Venezia Giulia».

BERTOLDI. Signor Presidente, annuncio il voto favorevole del Gruppo Comunista-PDS all'approvazione del disegno di legge in esame.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico.

**È approvato.**

**«Modifiche ed integrazioni alla legge 11 dicembre 1975, n. 627, sul reclutamento dei sottufficiali della Guardia di finanza» (2869), approvato dalla Camera dei deputati**

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Modifiche ed integrazioni alla legge 11 dicembre 1975, n. 627, sul reclutamento dei sottufficiali della Guardia di Finanza», già approvato dalla Camera dei deputati.

Riprendiamo la discussione sospesa nella seduta del 4 dicembre 1991.

Dichiaro aperta la discussione generale.

LEONARDI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, ricordo che nella precedente seduta avevo presentato tre emendamenti. Ritengo che essi siano meritevoli di approvazione da parte dei colleghi, in quanto introducono criteri di maggiore selezione del personale ammesso a concorso di sottufficiale della guardia di Finanza. Ricordo che il testo degli emendamenti, riferiti agli articoli 5 e 8, è il seguente:

*Sostituire l'articolo 5 con il seguente:*

«Art. 5.

1. L'articolo 4 della legge 11 dicembre 1975, n. 627, è sostituito dal seguente:

“Art. 4. - 1. I partecipanti al concorso sono sottoposti a visita medica e ad accertamenti intesi a stabilire l'idoneità psico-attitudinale al servizio quali sottufficiali della Guardia di finanza. I graduati e i finanziari in servizio sono sottoposti alla visita medica.

2. Il giudizio espresso in sede di visita medica dalla commissione di primo accertamento è soggetto, ove l'interessato ne faccia richiesta, a revisione da parte dell'apposita commissione prevista dall'articolo 3; quello espresso in sede di accertamento dell'idoneità psico-attitudinale è definitivo.

3. Il concorrente giudicato non idoneo a seguito della visita medica o dell'accertamento psico-attitudinale è escluso dal concorso”».

5.1.

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:*

«Art. 5-bis.

1. L'articolo 5 della legge 11 dicembre 1975, n. 627, è sostituito dal seguente:

“Art. 5. - 1. Gli esami di concorso per l'ammissione al corso di reclutamento comprendono:

- a) *test* culturali di livello;
- b) una prova scritta di composizione italiana;
- c) una prova orale di cultura generale.

2. I *test* culturali di livello sono destinati ad accertare le abilità linguistiche, ortogrammaticali e sintattiche, dei candidati.

3. Il concorrente che non supera i *test* culturali di livello viene escluso dal concorso.

4. Per lo svolgimento delle prove si osservano in quanto applicabili le norme concernenti i pubblici concorsi”».

5.0.1

*Sostituire l'articolo 8 con il seguente:*

«Art. 8

1. Le lettere a), b) e c) del secondo comma dell'articolo 9 della legge 11 dicembre 1975, n. 627, sono sostituite dalle seguenti:

“a) diploma di maturità tecnica commerciale o industriale con indirizzo particolare per l'informatica ed equiparati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419: 4 ventesimi; la stessa maggiorazione è attribuita per il diploma di maturità tecnica nautica, nei soli confronti dei partecipanti al concorso per il contingente di mare;

b) diploma di altra scuola secondaria di secondo grado: 2 ventesimi; qualora il candidato sia in possesso di più diplomi di scuola media secondaria di secondo grado si tiene conto soltanto del diploma cui è attribuito il maggior punteggio;

c) conoscenza di lingue estere, per ogni lingua conosciuta:

0,25 ventesimi per voto compreso tra i 10 e 12 ventesimi;

1 ventesimo per voto compreso tra i 12,01 e i 15 ventesimi;

1.50 ventesimi per voto superiore a 15 ventesimi.

Le stesse maggiorazioni sono attribuite per la conoscenza dell'informatica:»».

#### 8.1

Per quanto riguarda il primo emendamento all'articolo 5, è stata eliminata la previsione che, nell'ambito degli accertamenti psico-attitudinali, siano compresi i *test* di conoscenza della lingua italiana, che vengono trasferiti in un'altra prova. Il secondo emendamento aggiuntivo di un articolo 5-*bis* prevede invece una ulteriore prova culturale, articolata nel modo che ho indicato nell'emendamento stesso.

Tale procedura è già prevista per il reclutamento degli ufficiali del Corpo e consente di operare una adeguata selezione, basata sull'accertamento delle capacità culturali e del livello intellettuale, al fine di ammettere alla visita medica un numero ridotto di concorrenti e soprattutto per far sostenere la prova scritta solo a coloro che sono stati precedentemente ritenuti idonei sotto il profilo culturale.

L'ultimo emendamento sostitutivo dell'articolo 8 riguarda anch'esso una modifica del secondo comma dell'articolo 9 della legge 11 dicembre 1975, n. 627. Con esso si propone di attribuire la maggiorazione di 4 ventesimi di punto, oltre che a coloro che hanno conseguito il diploma di maturità tecnica commerciale, anche agli aspiranti in possesso del diploma di maturità tecnica industriale, con indirizzo particolare per l'informatica ed equiparati. Inoltre, l'integrazione proposta alla lettera c) consente ai candidati di sostenere, ai fini della formazione della graduatoria finale, prove che tendano a verificare oltre che la conoscenza delle lingue estere anche la preparazione in materia informatica, che mi pare essenziale poichè oggi tutto si basa sull'attività informatica.

Quindi, questi emendamenti specificano ed aumentano i criteri di selettività e pertanto ritengo che la Commissione li possa accogliere.

MEROLLI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Vorrei fare un'osservazione sull'emendamento 5.0.1, che riguarda la prova dei *test* culturali di livello. Mi sembra che la selezione verrebbe praticamente spostata su tale prova, quando essa è sempre avvenuta con la visita medica. Si vuole forse incrementare l'aspetto culturale del concorso?

LEONARDI, *relatore alla Commissione*. Indubbiamente c'è anche questa finalità.

MEROLLI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. La tradizionale selezione attraverso la visita medica tende a non appesantire troppo il

lavoro delle commissioni di esame che devono esaminare i *test* e gli elaborati, in quanto la visita medica in un certo senso consente una selezione più meccanica. Questo lo dico anche in base alla mia personale esperienza nei comuni, oltre che per quella al Ministero delle finanze. È vero, d'altronde, che i candidati per i concorsi nei Corpi di polizia e militari in genere dal punto di vista fisico risultano idonei, perchè è una condizione *sine qua non* per poter svolgere determinate funzioni. Ma allora bisognerebbe meglio precisare la collocazione della prova su *test* culturali di livello nell'ambito del concorso.

GAROFALO. Vorrei chiedere una precisazione al senatore Leonardi. Se non ho capito male, il meccanismo prevede che la visita medica ponga ancora un primo sbarramento per l'accesso al concorso. Infatti, l'articolo 4 della legge n. 627 del 1975 - nel testo proposto con l'emendamento del relatore - stabilisce, al comma 3: «Il concorrente giudicato non idoneo a seguito della visita medica o dell'accertamento psico-attitudinale è escluso dal concorso».

In secondo luogo, vorrei una maggiore precisazione sulla prova della conoscenza delle lingue estere. Intanto, non ho capito bene il reale significato di un'espressione così generica. Si intende valutare singolarmente la conoscenza di ciascuna lingua estera? Oppure la conoscenza «di lingue estere» viene valutata complessivamente? Inoltre, a che livello viene richiesta questa conoscenza?

L'ultima osservazione riguarda l'introduzione dei *test* culturali di livello, che si inseriscono nel meccanismo del concorso lasciando inalterate la prova scritta e orale di cultura generale. Ma quest'ultima, a questo punto, non ha alcuna finalità se non quella di garantire la discrezionalità alle commissioni di esame per la selezione del personale. Propongo quindi di sopprimere la prova orale di cultura generale, proprio per l'inserimento dei *test* culturali di livello, e mi riservo al riguardo di presentare un apposito emendamento.

LEONARDI, *relatore alla Commissione*. Onorevoli colleghi, anche io ho presieduto numerose commissioni d'esame per i concorsi e posso dire che condivido quanto afferma il Sottosegretario. Tuttavia, è indubbio che la Guardia di finanza è chiamata oggi a svolgere compiti delicati, che esigono una preparazione più approfondita e complessa; pertanto, sotto questo profilo, occorre introdurre una migliore selezione sia sul piano fisico che su quello culturale.

Per quanto riguarda le osservazioni del senatore Garofalo, devo precisare che la visita medica segue la selezione psico-attitudinale: prima si svolge questo accertamento e poi si ammette alla visita medica un numero ridotto di concorrenti, i quali solo a questo punto possono sostenere la prova scritta e la prova orale. In relazione alle prove relative alla conoscenza di lingue estere, i criteri di valutazione sono quelli già previsti dalla legge n. 627 del 1975, in particolare all'articolo 8.

Infine, sulla proposta di eliminare la prevista prova orale di cultura generale, avanzata dal senatore Garofalo, ritengo che escludere tale prova solo per l'accesso alla Guardia di finanza sia riduttivo. Posso anche concordare con le sue osservazioni, ma credo che il discorso

debba investire l'espletamento di tutti i concorsi nel pubblico impiego. Peraltro, il pericolo di introdurre elementi discrezionali viene rimosso dalla precedente selezione dei candidati attraverso le prove psico-attitudinali. A questo punto forse dovremmo rimettere in discussione l'intera organizzazione dei concorsi, ma non credo che si possa introdurre una modifica di tale rilievo per questo particolare concorso.

Si arriva già attraverso una certa selezione alla prova orale, cui non è possibile essere ammessi se alla prova scritta non si raggiunge un determinato punteggio. Chi arriva a sostenere la prova orale ha già dato prova di avere determinate capacità; la discrezionalità diventa minima, perchè la selezione è già stata ampiamente operata.

MEROLLI, *sottosegretario di stato per le finanze*. Anche io proporrei al senatore Garofalo di non formalizzare l'emendamento da lui preannunciato.

Il problema sollevato dal senatore Garofalo è di carattere generale, e occorrerà esaminarlo più attentamente in relazione ai concorsi nel pubblico impiego.

In questo caso, come già affermava il relatore, la selezione è comunque garantita dalle prove scritte cui sono sottoposti i candidati.

LEONARDI, *relatore alla Commissione*. Certo, l'efficacia delle prove a cui partecipano 30.000 persone desta qualche perplessità. Oggi l'impiego dei *test* per i concorsi riduce ulteriormente la discrezionalità, perchè è altamente improbabile che un candidato riesca a rispondere correttamente a tutti i *test* per un colpo di fortuna. Tuttavia, lo svolgimento dei concorsi in queste forme tradizionali, soprattutto per la massa di concorrenti, crea dei problemi.

GAROFALO. Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, sono disponibile a non formalizzare l'emendamento. Vorrei solo insistere sulla mia argomentazione: abbiamo ormai esempi storici consolidati della inefficacia di questo tipo di selezione. Vi è quindi la necessità di individuare meccanismi di selezione più rapidi ed efficaci. Se non ho capito male, il concorso per le assunzioni al Ministero delle finanze è stato rinviato perchè sono state presentate un milione di domande per 7.000 posti. Questi maxiconcorsi diventano praticamente ingestibili e allungano in maniera indefinita i tempi di selezione.

Rinuncio quindi, come ho già annunciato, alla presentazione dell'emendamento, ma sottolineo ancora una volta che questo problema dovrà essere affrontato e in qualche modo risolto in futuro.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Ricordo che sono pervenuti i pareri della 5<sup>a</sup> Commissione, che è favorevole, e della 1<sup>a</sup> Commissione, favorevole con osservazioni. Ne do lettura:

«La Commissione, esaminati il testo e gli emendamenti in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

Si invita comunque la Commissione di merito a voler valutare l'opportunità di riformulare il provvedimento, rendendolo snello ed essenziale e rinviando le norme più specifiche ad un successivo regolamento di attuazione».

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli.

Ne do lettura:

#### Art. 1.

1. Il secondo comma dell'articolo 2 della legge 11 dicembre 1975, n. 627, è sostituito dal seguente:

«Al concorso possono essere ammessi:

1) i graduati e i finanzieri in servizio nella Guardia di finanza che non abbiano superato il 35° anno di età, continuo almeno un anno di effettivo servizio dalla nomina a finanziere e non abbiano demeritato durante il servizio prestato. Il giudizio di merito viene emesso dai superiori gerarchici competenti ad esprimere giudizi sull'avanzamento dei graduati e dei finanzieri;

2) i giovani, anche se alle armi, che posseggano i seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana;
- b) età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 26;
- c) stato di celibe o vedovo, comunque senza prole;
- d) statura non inferiore a metri 1,68;
- e) non siano imputati o condannati per delitti non colposi, ovvero non si trovino in situazioni comunque incompatibili con l'acquisizione o la conservazione dello stato di sottufficiale della Guardia di finanza;
- f) diploma d'istruzione secondaria di primo grado».

**È approvato.**

#### Art. 2.

1. Dopo il secondo comma dell'articolo 2 della legge 11 dicembre 1975, n. 627, è inserito il seguente:

«I graduati e i finanzieri in possesso dei requisiti stabiliti dal comma secondo, n. 1), che abbiano frequentato con esito favorevole il corso per motoristi navali presso la scuola nautica della Guardia di finanza, se qualificati meritevoli dalle autorità di grado competente ad esprimere giudizi sull'avanzamento dei graduati e finanzieri, possono essere ammessi, a domanda, nel limite massimo di un quinto dei posti disponibili per il contingente di mare, al corso di reclutamento previsto dall'articolo 1, con esonero dal relativo concorso. I posti disponibili sono assegnati ai militari giudicati meritevoli che abbiano conseguito la specializzazione di motorista navale con maggior punteggio di merito, ovvero, a parità di punteggio, a quelli di maggior grado. A parità di

grado è prevalente la maggiore anzianità di servizio ed, a parità della stessa, la maggiore età».

**È approvato.**

Art. 3.

1. Il terzo comma dell'articolo 2 della legge 11 dicembre 1975, n. 627, è abrogato.

**È approvato.**

Art. 4.

1. Il primo comma dell'articolo 3 della legge 11 dicembre 1975, n. 627, è sostituito dal seguente:

«Nel bando di concorso di cui all'articolo 2, indetto con decreto del Ministro delle finanze, sono stabiliti:

a) il numero dei posti da mettere a concorso, distinto per il contingente ordinario e per il contingente di mare. I posti fissati per il contingente di mare possono essere ripartiti tra le categorie di specializzazione determinate ai sensi dell'articolo 9 della legge 23 aprile 1959, n. 189;

b) le modalità e la data di scadenza per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

c) la data entro la quale gli aspiranti dovranno essere in possesso del requisito dell'età e degli altri richiesti dall'articolo 2 per l'ammissione al concorso, nonché dei titoli indicati dall'articolo 9;

d) le modalità e la data di scadenza per la presentazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti;

e) la composizione della commissione per l'accertamento dei requisiti per l'ammissione al concorso, della commissione esaminatrice per la valutazione delle prove d'esame, delle commissioni per la visita medica di primo accertamento e di revisione e di quella per l'accertamento psico-attitudinale. Della commissione esaminatrice fanno anche parte due professori abilitati all'insegnamento nelle scuole medie;

f) i programmi, le norme per lo svolgimento e l'ordine di successione delle prove d'esame, della visita medica e dell'accertamento psico-attitudinale di cui all'articolo 4».

**È approvato.**

Art. 5.

1. L'articolo 4 della legge 11 dicembre 1975, n. 627, è sostituito dal seguente:

«Art. 4. - 1. I partecipanti al concorso sono sottoposti a visita medica e ad accertamenti intesi a stabilire l'idoneità psico-attitudinale

al servizio quali sottufficiali della Guardia di finanza. Nell'ambito degli accertamenti psico-attitudinali sono compresi *tests* di conoscenza della lingua italiana. I graduati e i finanzieri in servizio non sono sottoposti alla visita medica.

2. Il giudizio espresso in sede di visita medica dalla commissione di primo accertamento è soggetto, ove l'interessato ne faccia richiesta, a revisione da parte dell'apposita commissione prevista dall'articolo 3; quello espresso in sede di accertamento dell'idoneità psico-attitudinale è definitivo.

3. Il concorrente giudicato non idoneo a seguito della visita medica o dell'accertamento psico-attitudinale è escluso dal concorso».

Il relatore, senatore Leonardi, ha presentato il seguente emendamento, interamente sostitutivo dell'articolo 5:

#### Art. 5.

1. L'articolo 4 della legge 11 dicembre 1975, n. 627, è sostituito dal seguente:

«Art. 4. - 1. I partecipanti al concorso sono sottoposti a visita medica e ad accertamenti intesi a stabilire l'idoneità psico-attitudinale al servizio quali sottufficiali della Guardia di finanza. I graduati e i finanzieri in servizio non sono sottoposti alla visita medica.

2. Il giudizio espresso in sede di visita medica dalla commissione di primo accertamento è soggetto, ove l'interessato ne faccia richiesta, a revisione da parte dell'apposita commissione prevista dall'articolo 3; quello espresso in sede di accertamento dell'idoneità psico-attitudinale è definitivo.

3. Il concorrente giudicato non idoneo a seguito della visita medica o dell'accertamento psico-attitudinale è escluso dal concorso».

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

È stato poi presentato dal relatore il seguente emendamento volto ad aggiungere un articolo 5-*bis* dopo l'articolo 5:

#### «Art. 5-*bis*.

1. L'articolo 5 della legge 11 dicembre 1975, n. 627, è sostituito dal seguente:

“Art. 5. - 1. Gli esami di concorso per l'ammissione al corso di reclutamento comprendono:

- a) test culturali di livello;
- b) una prova scritta di composizione italiana;
- c) una prova orale di cultura generale.

2. *I test* culturali di livello sono destinati ad accertare le abilità linguistiche, ortogrammaticali e sintattiche dei candidati.

3. Il concorrente che non supera i *test* culturali di livello viene escluso dal concorso.

4. Per lo svolgimento delle prove si osservano in quanto applicabili le norme concernenti i pubblici concorsi».

**È approvato.**

Art. 6.

1. L'articolo 6 della legge 11 dicembre 1975, n. 627, è abrogato.

**È approvato.**

Art. 7.

1. Il secondo comma dell'articolo 8 della legge 11 dicembre 1975, n. 627, è sostituito dal seguente:

«Per la valutazione dell'esame di lingua estera la commissione esaminatrice è integrata da un docente abilitato all'insegnamento della lingua estera oggetto dell'esame, o, in mancanza, da un ufficiale in servizio permanente, qualificato conoscitore della lingua stessa».

**È approvato.**

Art. 8.

1. Le lettere *a e b*) del secondo comma dell'articolo 9 della legge 11 dicembre 1975, n. 627, sono sostituite dalle seguenti:

«*a*) diploma di maturità tecnica commerciale: 4 ventesimi; la stessa maggiorazione è attribuita per il diploma di maturità tecnica nautica, nei soli confronti dei partecipanti al concorso per il contingente di mare;

*b*) diploma di altra scuola secondaria di secondo grado: 2 ventesimi; qualora il candidato sia in possesso di più diplomi di scuola secondaria di secondo grado si tiene conto soltanto del diploma cui è attribuito il maggior punteggio».

Il relatore ha presentato un emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 8 del seguente tenore:

Art. 8.

1. Le lettere *a*), *b*) e *c*) del secondo comma dell'articolo 9 della legge 11 dicembre 1975, n. 627, e successive modificazioni, sono sostituite dalle seguenti:

«a) diploma di maturità tecnica commerciale o industriale con indirizzo particolare per l'informatica ed equiparati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419: 4 ventesimi; la stessa maggiorazione è attribuita per il diploma di maturità tecnica nautica, nei soli confronti dei partecipanti al concorso per il contingente di mare;

b) diploma di altra scuola secondaria di secondo grado: 2 ventesimi; qualora il candidato sia in possesso di più diplomi di scuola secondaria di secondo grado si tiene conto soltanto del diploma cui è attribuito il maggior punteggio;

c) conoscenza di lingue estere, per ogni lingua conosciuta:

1) 0,25 ventesimi per voto compreso tra i 10 e i 12 ventesimi;

2) 1 ventesimo per voto compreso tra i 12,01 e i 15 ventesimi;

3) 1,50 ventesimi per voto superiore ai 15 ventesimi;

c-bis) conoscenza dell'informatica:

1) 0,25 ventesimi per voto compreso tra i 10 e i 12 ventesimi;

2) 1 ventesimo per voto compreso tra i 12,01 e i 15 ventesimi;

3) 1,50 ventesimi per voto superiore ai 15 ventesimi;».

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

#### Art. 9.

1. Al secondo comma dell'articolo 9 della legge 11 dicembre 1975, n. 627, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«e) concorrenti per il contingente di mare iscritti nelle matricole della gente di mare di 1<sup>a</sup> categoria: 0,25 ventesimi».

**È approvato.**

#### Art. 10.

1. All'articolo 9 della legge 11 dicembre 1975, n. 627, dopo il secondo comma, sono inseriti i seguenti:

«La maggiorazione da attribuire ai candidati in possesso dei diplomi di cui alle lettere a) e b) del precedente comma è ridotta alla metà se i predetti diplomi sono stati conseguiti con un punteggio inferiore a 45/60.

I titoli di cui alle lettere a) e b) del secondo comma devono essere posseduti al 31 dicembre dell'anno di indizione del concorso».

2. All'articolo 9 della legge 11 dicembre 1975, n. 627, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«A parità di merito è data la precedenza, nell'ordine, agli orfani di guerra ed equiparati, ai figli di decorati al valor militare, nonchè ai figli

di decorati di medaglia d'oro al valor di marina, al valor aeronautico o al valor civile, ai militari in servizio nel Soccorso alpino della Guardia di finanza alla data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso».

**È approvato.**

Art. 11.

1. Qualora i concorrenti ammessi ai concorsi previsti dalla legge 11 dicembre 1975, n. 627, e successive modificazioni e integrazioni, superino le mille unità, le commissioni possono essere integrate da un numero di componenti tali che permetta, unico restando il presidente, la suddivisione in sottocommissioni, costituite ciascuna da un numero di componenti pari a quello delle commissioni originarie. A ciascuna sottocommissione non può essere assegnato un numero di candidati inferiore a 500.

2. Il comandante generale della Guardia di finanza nomina le commissioni e le sottocommissioni previste dalla legge 11 dicembre 1975, n. 627, e successive modificazioni e integrazioni.

**È approvato.**

Art. 12.

1. Il primo comma dell'articolo 13 della legge 11 dicembre 1975, n. 627, è sostituito dal seguente:

«Gli allievi comunque rinviati dal corso allievi sottufficiali cessano dalla ferma o dalla rafferma, a meno che all'atto dell'ammissione non fossero in servizio nella Guardia di finanza e salvo l'adozione nei loro confronti degli ulteriori occorrenti provvedimenti. Coloro che sono rinviati dal corso ai sensi del secondo comma dell'articolo 12 non possono partecipare a successivi concorsi di reclutamento per sottufficiali della Guardia di finanza. Coloro che rivestivano all'atto dell'ammissione al corso un grado di sottufficiale sono reintegrati nel grado medesimo, sempre che non sussistano cause di impedimento».

**È approvato.**

Art. 13.

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano ai concorsi da indire successivamente alla sua entrata in vigore.

**È approvato.**

L'esame degli articoli è così esaurito.  
Passiamo alla votazione finale.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, con le modifiche introdotte e avvertendo che la numerazione degli articoli dovrà essere conseguentemente modificata.

**È approvato.**

*I lavori terminano alle ore 10,15.*

---

**SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI**

*Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici*

DOTT.SSA MARISA NUDDA